



**CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL
TURISMO E LA REGIONE LAZIO
PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALE
NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO,
nella persona del Ministro pro tempore o di un suo delegato

E

REGIONE LAZIO, nella persona del Presidente pro tempore o di un suo delegato,

PREMESSO CHE

- a. in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito AQN) regolante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- b. l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali";
- c. la Regione Lazio, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dei decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143 e 31 marzo 1998, n. 112, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali di sorveglianza e controllo, di cui al successivo art. 3, intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale;
- d. l'Arma dei Carabinieri – per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

e. le Parti, di comune accordo, procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni attribuite anche recentemente all'Arma dei Carabinieri nei settori ambientali, forestali e agroalimentari;

f. la convenzione individua, i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, cui si aggiungono attività di interesse per la Regione, il cui controllo è stato, di recente, attribuito all'Arma dei Carabinieri – CUFAA, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *"Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" in particolare l'art. 27 comma 2;

VISTA la Legge Regione 28 aprile 1994, n. 29 del 6.10.1997 *"Norme in materia di aree naturali protette regionali"* e le DGR n. 64/2010, n. 534/2006, n. 158/2016

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, *"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 15 – Sorveglianza –

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTA la legge regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 *"Organizzazione regionale della difesa del suolo"*

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 06 dicembre 2004 *"Disciplina organica in materia di cave e torbiere"* e regolamento regionale n. 5 del 14 aprile 2005 *"Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della Legge Regionale 6 dicembre 2004 n. 17"*; la Delibera del Consiglio Regionale 20 aprile 2011 n. 7 *"Approvazione del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.)"* e la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 art. 31

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *"Codice dell'ordinamento militare"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, *"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"*

VISTA la legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2012 *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"* e relativo regolamento n. 7 del 18 aprile 2005;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la Legge 2 dicembre 2016, n. 242 – Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa ed in particolare l'art. 4 comma 1 – Controlli e sanzioni - che affida al Corpo Forestale dello Stato i controlli compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa;

VISTA la Legge Regionale Lazio 28 febbraio 2017, n. 1 – Interventi per promuovere la coltivazione della canapa (*Cannabis Sativa*) per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere ed in particolare l'art. 6 – controlli e sanzioni – commi 1 e 2 secondo i quali la Regione, previa intesa con il CUFAA acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo comando;

VISTO decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*;

VISTO il DPCM 20 febbraio 2019 *“Approvazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale ed in particolare l'Azione 24 – Rafforzamento sorveglianza ambientale con le risorse disponibili finalizzate agli scopi a legislazione vigente – che prevede il coinvolgimento dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA) sentinelle del territorio, mediante appositi accordi regione per regione, in azioni di presidio del territorio, di sorveglianza delle aree a maggiore rischio idrogeologico e di verifica degli interventi finanziati*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 09 aprile 2019 n. 177 – Approvazione *“Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo – L- R. 22 ottobre 2018, n. 7 art. 31”* in particolare il punto 1.3 – Rafforzamento delle attività di controllo nelle fasi di monitoraggio e sui processi di recupero ambientale – lettera b) ambito estrattivo, che prevede, su specifica richiesta del Comune, il supporto delle unità dei Carabinieri Forestale, secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione con il MIPAAFT;

VISTA la Deliberazione 31 gennaio 2019 n. 49 - Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche ed in particolare il Capitolo 9 – Azioni da attuare nel medio termine – punto 2, lettera b) – Sistema delle regole ove è prevista la ratifica di protocolli di intesa e accordi interistituzionali per una attività coordinata degli interventi sul territorio regionale con organismi di controllo tra cui i Carabinieri Forestale deputati a svolgere attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, per implementare i controlli ed individuare eventuali responsabili degli illeciti;

VISTO l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse Nazionale – Bacino del Fiume Sacco, sottoscritto a Frosinone il 07 marzo 2019;

CONSIDERATO che tra gli impegni assunti nell'Accordo di Programma, le Parti sono tenute ad assicurare il costante monitoraggio degli interventi ivi disciplinati, ed in particolare la Regione Lazio, in qualità di Responsabile Unico dell'attuazione, di garantire il monitoraggio ed il controllo anche mediante specifiche attività compiute dal Corpo dei Carabinieri Forestali della Provincia di Frosinone e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

TENUTO CONTO che l'ARPA Lazio, quale ente strumentale della Regione, svolge attività tecnico-scientifiche d'interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente ed, in particolare, svolge: attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico

(attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, acquisizione di documentazioni); formulazione di pareri e proposte, inerenti ai criteri per la definizione degli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo e dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; attività inerenti il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, nonché tutti gli interventi volti alla tutela, al risanamento e al recupero dell'ambiente, anche in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO

E

LA REGIONE LAZIO SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Lazio (di seguito Regione) e il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo (di seguito Ministero), per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri - CUFAA, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
2. I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti.

Art. 2

Rapporti istituzionali

1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo o suo delegato ed il Presidente della giunta regionale o suo delegato.
2. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello regionale tra il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lazio ed un referente Regionale.
3. È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due scelti tra gli ufficiali del CUFAA alle dipendenze del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio e due tra i dirigenti e funzionari della Regione Lazio, con funzione di verifica annuale dell'esatto adempimento dei compiti affidati e di composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
4. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra l'Arma dei Carabinieri – CUFAA – Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio e la Regione Lazio, non risolvibili dalla commissione paritetica la questione sarà rimessa e risolta a livello istituzionale.
5. La Commissione definisce altresì il programma annuale delle attività (PAA) relativo alle attività di cui al successivo art. 3. Il PAA è coperto finanziariamente dall'onere convenzionale annuale

di cui all'articolo 5. Eventuali ulteriori specifici Accordi di programma o Protocolli d'intesa tra la Regione e il Comando Regione Carabinieri Forestale "Lazio" sono coperti da ulteriori risorse finanziarie regionali, qualora disponibili.

6. La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

Art. 3

Ambiti d'impiego e altre attività

1. L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Lazio", collabora con la Regione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e controllo nei seguenti ambiti:
 - a) Controlli sulle attività, opere ed interventi nei territori sottoposti al vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/1923 ed alle Leggi Regionali citate in premessa, con particolare riferimento ai territori boscati e non, relativamente alle utilizzazioni forestali pubbliche e private nonché interventi, opere ed attività cui consegue una modificazione permanente dello stato dei luoghi (attività estrattive in particolare);
 - b) Controlli sulle aree protette di cui alla Rete natura 2000, con particolare riferimento alle opere, interventi ed attività per le quali sono dettati obblighi e prescrizioni e per le quali è prevista la valutazione di Incidenza;
 - c) Controlli sui siti inquinati con particolare riferimento all'area del Fiume Sacco in provincia di Roma e Frosinone nonché verifica della corretta gestione dei rifiuti con particolare riguardo alle attività il cui esercizio è subordinato alla comunicazione od alla autorizzazione della Regione;
 - d) Ogni altra attività o forma di collaborazione assegnata all'ex. CFS o all'Arma dei Carabinieri - CUFAA da parte di leggi regionali;
 - e) Il numero minimo annuo dei controlli da effettuare in ciascun ambito è definito nel P.A.A di cui all'art. 4.

Art. 4

(Programma annuale delle attività – PAA)

1. La Commissione paritetica di cui all'art. 2 definisce il programma annuale delle attività (PAA) approvato entro l'anno precedente a quello di riferimento delle competenti articolazioni della Regione e dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Lazio".
2. Annualmente, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Lazio" invia alla Regione Lazio una relazione illustrativa dell'attività svolta negli ambiti di cui all'art. 3

Art. 5

Oneri a carico della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, per tutto il periodo della sua durata e nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, la Regione si impegna a riconoscere all'Arma dei

Carabinieri l'assegnazione di risorse finanziarie complessive pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) annui.

2. Le somme indicate dovranno essere versate, da parte della Regione, entro il 28 febbraio 2020 per l'annualità 2019 ed entro il 28 febbraio 2021 per l'annualità 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 *“Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”*, per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute.
3. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, all'Arma dei Carabinieri e al Comando Regione Carabinieri Forestale.
4. Ove ritenuto più conveniente e d'intesa tra la Regione Lazio ed il Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, sentito il CUFAA, in alternativa alle somme da corrispondere per le attività oggetto di convenzione, potranno essere corrisposti beni e servizi di pari importo complessivo per le necessità dei Gruppi e del Comando Regione connesse alle attività da svolgere in regime di convenzione. Le modalità di cessione e le forme di utilizzo saranno definite con accordi successivi dal Comandante della Regione, sentito il CUFAA.
5. La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto all'importo di cui al comma 1 per ulteriori attività di interesse nelle materie disciplinate dalla presente convenzione non incluse nel PAA.

Art. 7

Durata

1. La presente Convenzione ha durata biennale.
2. Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni alla presente convenzione.
3. La presente convenzione sarà sottoscritta con firma digitale ai sensi del C.A.D.

Art. 8

Riserbo nella trattazione delle informazioni

1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso dovrà avvenire con preavviso almeno di 180 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Art. 10
Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Roma, lì

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*
(Documenti firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Presidente della Regione Lazio
(Documenti firmato digitalmente ai sensi del CAD)
